

Il Trust.

Il trust è un rapporto giuridico basato sulla fiducia dove il disponente (detto *settlor* o *grantor*) trasferisce con atto unilaterale uno o più atti dispositivi, al *trustee*, che amministra nell'interesse del beneficiario.

Nel trust si può prevedere anche la figura denominata *protector*, a cui viene attribuito il mandato a vigilare sull'attività del *trustee*.

Per il *trustee* vi è la costituzione di un patrimonio separato tra i beni personali e quelli conferiti.

Il beneficiario, individuato nell'atto istitutivo del trust o con atto successivo, può avvantaggiarsi delle utilità dei beni in trust, oppure essere il destinatario finale dei beni a lui devoluti al termine del trust.

I beni rientranti nel trust non sono attaccabili:

- a) dai creditori del *trustee*, in quanto formano un patrimonio separato e protetto;
- b) dai creditori del disponente perchè non più titolare degli stessi;
- c) dai creditori del beneficiario che, con quest'atto, gode solo dei frutti del trust, fino al momento in cui non ne diviene il destinatario finale.

Il trust nel nostro paese non è disciplinato, però l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 01.07.1985 entrata in vigore dal 1° gennaio 1992.

L'Amministrazione Finanziaria ha fornito delle indicazioni sommarie, il trust è qualificato quale istituto soggetto all'imposta sul reddito delle società dalla Legge Finanziaria del 2007.

Il *trustee* deve adempiere agli obblighi previsti per i soggetti IRES, con la richiesta del codice fiscale e la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il trust abbia come oggetto un'attività commerciale, è necessaria l'apertura della partita Iva, la tenuta delle scritture contabili, e l'assolvimento degli adempimenti Iva.

Se i beni patrimoniali oggetto del trust appartenevano al disponente imprenditore, con quest'atto vengono a trasferirsi ad altro soggetto, generando componenti positive di reddito soggette a tassazione a carico del disponente.

Diversamente qualora i beni trasferiti sono diversi da quelli relativi all'impresa, il trasferimento in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini

dell'imposizione sui redditi, nè in capo al disponente non imprenditore, nè in capo al trustee.

Questo strumento viene talvolta utilizzato anche quale strategia nei passaggi generazionali:

- un motivo può essere dettato dalla necessità di tenere unito il patrimonio da trasmettere agli eredi, consentire loro di goderne dei frutti e nello stesso tempo permettergli di iniziare il necessario percorso di affiancamento e progressiva acquisizione di competenze professionali per poter gestire in futuro l'impresa;
- in un altro caso si potrebbe preservare la continuità imprenditoriale in caso di improvvisa premorienza dell'imprenditore; affidando la gestione dell'impresa ad un professionista capace (trustee) si consente alla propria famiglia di continuare a goderne dei vantaggi oltre che la protezione della partecipazione sociale da ogni rischio aziendale.

Sono evidenti i vantaggi nella protezione del patrimonio che questo strumento può apportare, quindi un'appropriata consulenza potrebbe valutarne i casi a cui potrà essere applicato.